

FORMEDIL LOMBARDIA

in collaborazione con

Scuola edile di Bergamo, Scuola edile bresciana/ESEB, ESPE di Lecco, Scuola edile cremonese

OSSERVAZIONI PERCORSI AREA IeFP

Il sistema formativo edile è rappresentato in Lombardia da dieci enti paritetici, di cui nove accreditati ai sensi della vigente normativa, coordinati dal Formedil Lombardia.

Di questi nove enti, quattro sono in possesso dell'accreditamento per la sezione A (Scuola edile di Bergamo, scuola edile bresciana/ESEB, ESPE di Lecco, Scuola edile cremonese). Storicamente gli enti accreditati nella sezione A erano sei purtroppo la pesante crisi che ha investito il settore edile, a partire dal 2006, ha comportato la rinuncia da parte di due territori dei servizi di istruzione e formazione professionale (ESPE di Como, ESEDIL di Pavia).

Il sistema paritetico formativo edile è impegnato nei servizi di Istruzione e Formazione Professionale sin dalla sperimentazione avviata da Regione Lombardia nel 2003.

L'origine contrattuale del sistema paritetico formativo edile circoscrive l'operato degli stessi enti al settore delle costruzioni; nel caso specifico dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale il riferimento è all'area professionale "Edile e del territorio".

Con la presente nota vogliamo sottoporre all'attenzione dell'Assessorato una condizione di criticità che a partire dall'anno scolastico 2013/2014, ed in previsione dell'avvio dell'anno scolastico 2014/2015, ha determinato una situazione di sofferenza economica negli enti.

Il riferimento è in particolare all'introduzione del criterio storico di assegnazione del budget operatore che ha sostituito il criterio dell'assegnazione delle risorse agli enti in base al numero di iscritti al mese di febbraio dell'anno in corso.

Entrambi i criteri hanno penalizzato e penalizzano fortemente gli enti perché, purtroppo, non riescono a tenere conto delle caratteristiche dell'utenza tipica dei percorsi di IeFP ed in particolare di quella orientata all'area "edile e del territorio".

La pesante crisi, inoltre, ha determinato, proprio negli anni di introduzione del criterio storico di assegnazione del budget, una cristallizzazione delle doti per singolo operatore già critica in partenza.

Oggi ci troviamo nella condizione di operare con non più di 21 doti, nelle situazioni di miglior favore, (ma la media negli altri tre enti è decisamente più bassa) a fronte di una presenza in aula di un numero maggiore di studenti non dotati e senza i requisiti per ottenere la dote attraverso i meccanismi delle rinunce e dei subentri.

I recenti strumenti introdotti da Regione Lombardia (dote dispersione, personalizzazione dei percorsi, passaggio ad apprendistato) hanno calmierato la perdita di risorse senza comunque alzare di fatto il numero delle doti che continua progressivamente a scendere ogni inizio di nuovo anno formativo.

Come già precisato la nostra utenza è estremamente critica (stranieri – portatori di disabilità non certificate – drop out), alcuni allievi si presentano in corso d'anno, altri rinunciano prima del termine nonostante il grande lavoro di supporto, tutoraggio e sostegno alle famiglie.

Tutto ciò premesso chiediamo se non sia possibile ampliare le potenzialità della “dote dispersione” consentendo, ad esempio, l'utilizzo dello strumento “dote dispersione” sino al 13 gennaio (oggi il limite è il 6 ottobre) in modo da equiparare tale meccanismo a quello delle rinunce e dei subentri del sistema della IeFP e al fine di favorirne il raccordo con i processi di ri-orientamento del sistema dell'istruzione.

Per quanto riguarda, invece, le situazioni di massima criticità legate a particolari condizione economiche del territorio e del settore nel quale opera l'ente (che hanno determinato fino ad oggi la rinuncia di due enti e la cessione di ramo d'azienda di un terzo) chiediamo se non sia possibile introdurre un meccanismo che possa calmierare il criterio storico attraverso l'introduzione di un valore limite, già individuato da Regione Lombardia in 15 doti, per le istituzioni formative non assegnatarie di un budget che presentano l'offerta per i IV anni.

Si precisa che, in ogni caso, tale valore limite non rende il percorso formativo economicamente sostenibile. Per tale motivazione le altre proposte o eventuali altri interventi che Regione Lombardia valuterà di introdurre nella prossima programmazione, sono sicuramente determinanti per la gestione dei percorsi di IeFp da parte degli enti di formazione.

Da ultimo segnaliamo che l'evoluzione del settore delle costruzioni verso processi più innovativi unitamente alla complessità dello stesso in termini di mansioni stanno determinando uno scollamento con la qualifica di "operatore edile e del territorio" presente nel repertorio IeFP; per tali ragioni chiediamo se non sia possibile attivare, nell'ambito dell'assistenza tecnica di Regione Lombardia, un tavolo di confronto con l'obiettivo di individuare curvature e personalizzazioni relative al nostro percorso. In relazione a questa richiesta ci rendiamo disponibili ad intervenire con alcuni referenti tecnici appartenenti al sistema paritetico formativo edile (scuole edili).

Infine, in termini di riflessione e di confronto, segnaliamo che la diffusione sempre più significativa dei percorsi in alternanza scuola lavoro e dei percorsi di apprendistato di primo livello unitamente ai percorsi personalizzati proposti nell'ambito del triennio di IeFP, potrebbe evidenziare un aumento di giovani che non conseguono la qualifica finale ma ottengono la certificazione delle sole competenze raggiunte nell'ambito del percorso formativo individuato. Questo processo, probabilmente fisiologico va sicuramente gestito e supportato al fine di offrire ai giovani tutte le opportunità disponibili per evitare fenomeni di dispersione.

Per concludere si riporta in allegato la nota relativa alla proposta di integrazione dell'art. 7 c. 2 del D.Lgs 345/99, già inviata agli Assessori Valentina Aprea e Mauro Parolini nel mese di ottobre 2016.

Nella nota è stato messo in evidenza che la promozione dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale di cui all'art. 43 del D.Lgs 81/2015 mal si concilia con i divieti previsti per i lavoratori minori dall'Allegato I del D.Lgs. 345/99 così come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 262/00 e dal D.Lgs. 81/2008 per la presenza costante di rischi particolari.

La proposta, senza voler limitare o diminuire le fondamentali e necessarie tutele nei confronti della salute e sicurezza dei lavoratori minori, propone, come soluzione alla criticità descritta, di mutuare la disciplina già prevista per la formazione professionale.

Il testo dell'art. 7 c.2 D.Lgs 345/99 pertanto essere modificato come segue:

"in deroga al divieto di cui al comma I, le lavorazioni, i processi e i lavori indicati nell'allegato I possono essere svolti dagli adolescenti per motivi didattici o di formazione professionale e per il tempo necessario alla formazione stessa, nonché nello svolgimento dell'alternanza scuola lavoro di cui all'art. 33 della Legge 107/2015 e dell'apprendistato ex art. 43 D Lgs. 81/2015, purché siano

svolti sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e protezione e nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di salute previste dalla vigente legislazione.”

Milano, 19 dicembre 2016